

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 05510/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5510 del 2022, proposto da

Comune di Nocera Superiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Comune di Forlì, Comune di Ausonia, Comune di Mercogliano, Comune di Monteforte Irpino, Comune di Mirabello Sannitico, Comune di Teora, Comune di Vallo della Lucania, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

a) del provvedimento di cui alla nota prot. n. 19864 del 04.04.2022, con cui il

Ministero dell'Istruzione - Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4 Istruzione e Ricerca ha disposto l'esclusione della domanda di contributo presentata dal Comune di Nocera Superiore nell'ambito della procedura “per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionale per i servizi alla famiglia” indetta con avviso approvato con D.M. 22.03.2021;

b) della nota prot. n. 28410 del 02.05.2022, con cui il Ministero dell'Istruzione - Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4 Istruzione e Ricerca, in riscontro all'istanza di autotutela formulata dal Comune ricorrente in data 11.04.2022, ha confermato la disposta esclusione dalla graduatoria;

c) della graduatoria dei Centri polifunzionali per la famiglia in aree svantaggiate e del/i relativo/i provvedimento/i approvativo/i, nella parte in cui non viene incluso il progetto prodotto dal Comune di Nocera Superiore tra gli ammessi al contributo;

d) della “nota di chiarimento del 15 aprile 2021, prot. n. 9186 (quesito n. 8)”, richiamata nei provvedimenti impugnati sub a) e b) che precedono, nonché, ove occorra e per quanto di ragione, se lesivi, degli altri “chiarimenti” emanati dal Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, nelle parti e per i vizi che saranno di seguito illustrati;

e) ove occorra, se ed in quanto lesivo, dell'avviso per la presentazione delle richieste di contributo approvato con decreto del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della finanza locale di concerto con il Ministero dell'Istruzione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del 22.03.2021, nelle parti e per i vizi che saranno di seguito illustrati;

f) tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

## NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto del Comune di Nocera Superiore di essere ammesso utilmente in graduatoria per l'ottenimento del contributo di cui all'avviso approvato con D.M. 22.03.2021 per il progetto relativo alla tipologia “Centri polifunzionali per la famiglia” con CUP H41B21001960001 per un importo di €2.381.150,00.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Interno e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva impugnata;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n.836/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Rinvia alla camera di consiglio dell'11 ottobre 2022-.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Emiliano Raganella**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**